

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Sblocco crediti della Pubblica Amministrazione: le novità del DL n. 35/2013**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che con il **DL n. 35 del 08.04.2013** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 08.04.2013) **il Governo ha adottato le misure straordinarie** da tempo programmate **per sbloccare i debiti della Pubblica Amministrazione**. In particolare, **viene previsto il pagamento di 40 miliardi di euro nel periodo 2013-2014 (20 miliardi per anno)**. La realizzazione pratica dello sblocco **prevede una prima fase in cui gli enti devono comunicare le loro intenzioni riguardo il pagamento dei debiti entro il prossimo 30 aprile nel caso in cui abbiano effettiva disponibilità liquida**. In questa prima fase, gli enti possono **provvedere al pagamento dei debiti nei limiti del 13% delle disponibilità liquide possedute al 31.03.2013**. In una seconda fase, invece, **Comuni, Province, Regioni, USL possono chiedere l'accesso al fondo di 26 miliardi elencando i debiti che non riescono a saldare in autonomia**. Entro il 15 maggio il Ministero stabilirà come **spartire le risorse disponibili**, che verranno **erogate agli enti sotto forma di prestito con tasso pari al rendimento di mercato dei BTP a 5 anni**. Le amministrazioni che ricevono tale finanziamento **devono comunicare entro il 31.05.2013 il piano dei pagamenti programmati per consentire una programmazione finanziaria alle aziende stesse**. Entro il 15.09.2013, infine, deve essere **effettuato il censimento di tutti i debiti commerciali scaduti o in scadenza accumulati o pendenti: questi debiti verranno saldati con la legge di stabilità per il 2014**. Con la presente trattazione analizziamo le novità concernenti lo sblocco dei crediti della Pubblica Amministrazione nei confronti dei privati.

### **Premessa**

Con il DL n. 35 del 08.04.2013 sono state **approvate le disposizioni in materia di pagamento dei debiti accumulati dalla Pubblica Amministrazione**. Come noto, infatti, sono stati sbloccati 40 miliardi di euro per permettere a Stato, Comuni, Regioni, Province, Usl di **saldare i debiti della Pa accumulati fino al 31.12.2012**. La procedura è **suddivisa in più fasi e consiste innanzitutto nel pagamento da parte degli enti debitori diretto dei debiti con le proprie risorse, e successivamente nel pagamento dei debiti restanti tramite un finanziamento concesso dallo Stato**.

Tutti i debiti che **non vengono saldati con la procedura di cui sopra, dovranno essere censiti e saranno oggetto di apposite disposizioni con la legge finanziaria per il 2014**.

#### **OSSERVA**

Con questo primo decreto viene destinato il 90% degli importi in deroga al patto di stabilità, mentre **con successivo decreto da emanare entro il 15.07.2013 viene sbloccato l'importo restante**.

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze **ciascun ente locale può effettuare i pagamenti dei debiti accumulati nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013**.

#### **La mappa delle novità**

---

##### **Pagamento dei debiti degli enti locali**

(Art. 1 DL n. 35/2013)

L'Articolo 1 del DL n. 35/2013 riguarda i **pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012**, ovvero di **debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31.12**. Viene stabilito che il **pagamento di tali somme sono escluse dai vincoli derivanti dal patto di stabilità per 5 miliardi di euro**.

Ai fini della **distribuzione dell'esclusione**, i **comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013**, gli **spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti**.

Con decreto MEF, entro il 15.05.2013 sono **individuati**, per ciascun ente

locale, sulla **base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.** Con questo primo decreto viene destinato il 90% degli importi in deroga al patto di stabilità, mentre **con successivo decreto da emanare entro il 15.07.2013 viene sbloccato l'importo restante.**

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze **ciascun ente locale può effettuare i pagamenti dei debiti accumulati nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013.**

#### **OSSERVA**

Le somme che non verranno saldate devono essere censite entro il 15.09.2013 e saranno oggetto di uno specifico intervento con la legge di stabilità per il 2014.

#### **Fondo liquidità**

(Art. 1 DL n.  
35/2013)

Viene istituito il «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione complessiva di 10 miliardi per il 2013 e di 16 miliardi per il 2014, destinandolo attraverso tre distinte sezioni:

- ➔ agli **enti locali**, con una dotazione di 2 miliardi per il 2013 e di altri 2 miliardi per il 2014;
- ➔ alle **Regioni** e alle **Province autonome**, con una dotazione di 3 miliardi per il 2013 e di 5 miliardi per il 2014;
- ➔ agli enti del **Servizio sanitario nazionale**, con una dotazione di 5 miliardi per il 2013 e di 9 miliardi per il 2014.

#### **Intervento della cassa depositi e prestiti**

(Art. 1 DL n.  
35/2013)

L'articolo 1 definisce, inoltre, procedura e tempi per rendere operativa la sezione istituita per assicurare agli enti locali la liquidità necessaria. È previsto il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti con il compito di erogare agli enti locali le anticipazioni da restituire sulla base di un piano di ammortamento di durata fino a un massimo di 30 anni.

#### **Sblocco pagamenti**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto in commento, **le regioni**

**Regioni e province autonome**  
(Art. 2 DL n. 35/2013)

**e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31.12.2012, a causa di carenza di liquidità possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30.04.2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della sezione apposita.**

**OSSERVA**

Viene prevista l'erogazione delle somme soltanto qualora la Regione abbia:

- predisposto misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;
- presentato un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, o anche dei debiti per i quali sia stata emessa la fattura o la richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine (ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, cumulati alla data del 31 dicembre 2012);
- sottoscritto un apposito contratto con il Dipartimento del Tesoro nel quale vanno definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni.

**Pagamento dei debiti regionali al SSN**  
(Art. 3 DL n. 35/2013)

Lo Stato **effettuerà anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano** al fine di **favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.**

**Pagamento dei debiti dello Stato**  
(Art. 5 DL n. 35/2013)

Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per **obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31.12.2012**, a fronte dei quali **non sussistono residui passivi anche perenti**, ciascun Ministero predispone un **apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi.**

#### **OSSERVA**

Gli elenchi sono **trasmessi entro il 30.04.2013 al Ministero dell'economia e delle finanze.**

Per la **eventuale quota dei debiti non soddisfatta e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013**, definiscono con **apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un **piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa.**

#### **Rimborsi d'imposta**

(Art. 5 DL n.  
35/2013)

Il DL, sempre all'articolo 5, dispone la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte per un importo pari a:

- 2,5 miliardi nel 2013;
- 4 miliardi nel 2014.

#### **Disposizioni per favorire il pagamento dei debiti delle PA**

(Art. 6 DL n.  
35/2013)

Con l'articolo 6 vengono introdotte alcune disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Viene in particolare definito:

- **l'ordine di priorità con cui le amministrazioni devono effettuare i pagamenti;**
- la **pubblicazione sul sito internet di ciascuna amministrazione del piano dei pagamenti;**
- **l'impignorabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;**
- l'obbligo di **comunicare ai creditori, entro il 30 giugno 2013, l'importo di ciascun debito e la data entro la quale l'amministrazione si impegna a saldare il debito** (tale obbligo è sanzionato con la responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente).

#### **Crediti non soddisfatti**

(Art. 7 DL n.

L'articolo 7 introduce **disposizioni dirette ad assicurare la completa ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, con**

35/2013)

**l'obiettivo di assicurare il completamento del processo di liquidazione di tutti i debiti commerciali ante 2012** non ancora estinti. In particolare, il comma 1 prevede **l'obbligo delle amministrazioni debitorie di registrarsi, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto**, sulla **Piattaforma elettronica** predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze per la **gestione telematica per il rilascio delle certificazioni**.

Il comma 4 stabilisce l'obbligo **per le pubbliche amministrazioni debitorie di comunicare, a partire dal 1 giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013**, utilizzando la Piattaforma elettronica, **l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti, maturati alla data del 31 dicembre 2012**.

#### **OSSERVA**

Viene previsto, infine, che con la legge di stabilità **possano essere ulteriormente incrementate le risorse destinate al pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche che sono stati oggetto di cessione, da parte dei creditori**, in favore di **banche o intermediari finanziari autorizzati e risultanti dalla ricognizione condotta dall'ABI**. Tali pagamenti **dovranno comunque avvenire in linea con le indicazioni delle Autorità europee e nel rispetto dei parametri di sostenibilità e stabilità finanziaria, mediante assegnazione di titoli di Stato**. Si tratta di una **mera facoltà da esercitare**, eventualmente, con la **legge di stabilità per l'anno 2014, prevedendo in tale sede la necessaria copertura finanziaria dei relativi oneri**.

**Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti**

(Art. 8 DL n. 35/2013)

L'articolo 8 **esenta da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti**.

Viene consentito, inoltre, all'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice di

**autenticare gli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.**

#### **Compensazioni**

(Art. 9 DL n.  
35/2013)

L'articolo 9 stabilisce che **i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012** nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, **possano essere compensati con le somme conseguenti ad atti di accertamento con adesione.** Affida a un **decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di dettare le disposizioni attuative.** Dispone che dal 2014 **il limite annuale per la fruizione dei crediti d'imposta sia innalzato da 516mila a 700mila euro.**

#### **Novità in materia TARES**

(Art. 10 DL n.  
35/2013)

L'articolo 10 stabilisce che, per il solo 2013, in materia di **Tares operino una serie di specifiche disposizioni.** In particolare, **viene data ai Comuni la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse.** Prevede, a tutela del contribuente, che **la deliberazione sulla Tares sia adottata e pubblicata dal Comune almeno 30 giorni prima della data di versamento.**

Viene **rinviata all'ultima rata relativa al 2013 il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro già previsto dal decreto "Salva Italia" (DI 201/2011, convertito dalla legge 214/2011).**

Viene precluso ai Comuni di **esercitare la facoltà di aumento della maggiorazione standard fino a 0,40 euro, mentre viene consentito ai Comuni di continuare ad avvalersi, per la riscossione del tributo, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.**

Viene esclusa **la tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.**

#### **Novità in materia IMU**

(Art. 10 DL n.

**L'articolo 10 introduce, inoltre, alcune novità in materia di Imu. In particolare stabilisce, a partire dall'anno 2013, un unico termine per la presentazione della dichiarazione Imu, fissandolo al 30 giugno**

35/2013)

**dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.**

A partire dall'anno di imposta 2013, **le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni e i regolamenti dell'Imu debbano essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del ministero dell'Economia e delle Finanze che ha effetti costitutivi.**

Viene disposto che i versamenti dell'Imu debbano essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati **nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno** (per quanto riguarda la prima rata) **e alla data del 16 novembre** (per quanto riguarda la seconda rata).

Nell'eventualità che **i Comuni non abbiano inviato alle scadenze su indicate le deliberazioni in materia di Imu**, viene **stabilito un meccanismo di salvaguardia per consentire, comunque, i versamenti dell'imposta nei termini dovuti:**

- per il **pagamento della prima rata**, i soggetti passivi **calcolano l'imposta nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;**
- per il versamento della seconda rata, i contribuenti **devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.**

***Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.***

Cordiali saluti



**DOTTORESSA ANNA FAVERO**